

Legge n. 292
14 marzo 1968, n. 292
(in Gazz. Uff., 4 aprile, n. 88).

***Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici
per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico.***

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici, competente - a norma del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 - ad eseguire opere edilizie per conto dello Stato, è autorizzato a provvedere, assumendo l'onere relativo sui fondi del proprio bilancio:

a) ai lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche, in edifici, statali e non statali, di interesse artistico o storico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089;

b) ai lavori della stessa natura in edifici, statali e non statali, anche privi di interesse artistico o storico, adibiti a sede di raccolte museali dello Stato o di servizi ad esse inerenti che perseguano finalità artistiche e culturali.

È fatta salva la competenza dei soprintendenti ai monumenti o alle antichità per quanto riguarda la tutela dei caratteri monumentali degli edifici oggetto dei lavori di cui alla lettera a), e la competenza dei soprintendenti alle gallerie o alle antichità per quanto riguarda i lavori di cui alla lettera b).

Art. 2. Ai progetti delle opere di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 e alla scelta delle modalità della loro esecuzione, il competente organo del Ministero dei lavori pubblici provvederà di intesa con la soprintendenza competente. Per gli edifici non statali di interesse artistico o storico valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con le modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

L'assunzione in via definitiva, totale o parziale, della spesa a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, è disposta dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per la pubblica istruzione.

Analogamente si procederà per il recupero della spesa, a norma dell'art. 17 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Art. 3. Saranno di regola eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione, che in tal caso assumerà la relativa spesa, i lavori o la parte dei lavori previsti nella lettera a) del precedente art. 1, qualora rivestano un prevalente carattere tecnico-artistico o, sotto tale profilo, richiedano interventi tecnici specializzati o, nella progettazione o nell'esecuzione, particolari cautele.